

PROVINCIA di
BARLETTA - ANDRIA - TRANI
SETTORE AMBIENTE, RIFIUTI, IMPIANTI TERMICI

*Regolamento per l'esecuzione
degli accertamenti e delle
ispezioni sul rendimento di
combustione e sullo stato di
esercizio e manutenzione
degli impianti termici*

(Adempimenti connessi all'attuazione della Legge
10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D.LGS. 192/05,
D.LGS. 311/06 e Regolamento regionale
n.24 del 27 settembre 2007)



Indice

<i>Art.1 Premessa</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.2 Definizioni</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art.3 Oggetto</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.4 Dichiarazioni sugli Impianti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.5 Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art.6 Modalità delle attività di ispezione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.7 Ispezioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.8 Validità delle dichiarazioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.9 Costituzione della banca dati</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.10 Sanzioni relative alle attività di accertamento e ispezione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.1 Consulta provinciale per gli impianti termici</i>	<i>pag. 10</i>



Articolo 1 - Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005 e dal D.Lgs. 311 del 28 dicembre 2006 entrambi recepiti dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27 settembre 2007.

Dette normative forniscono anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Pertanto il presente documento si pone l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia di Barletta – Andria - Trani.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1. "Ente locale competente": l'Autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici.
2. "proprietario dell'impianto termico": è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
3. "occupante": chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
4. "responsabile dell'impianto termico": sono responsabili dell'impianto termico, senza vincolo di solidarietà tra loro, il proprietario, l'occupante, l'amministratore per i condomini con impianti centralizzati o, qualora vi sia apposito contratto, il terzo responsabile.
5. "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico": la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
6. "climatizzazione invernale o estiva": l'insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
7. "accertamento": l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
8. "controlli sugli impianti": le operazioni svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9. "ispezioni sugli impianti termici": gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da tecnici esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
10. "ispettore": il soggetto incaricato dall'Autorità locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e

l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione;

11. "esercizio e manutenzione di un impianto termico": il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
12. "manutenzione ordinaria dell'impianto termico": le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
13. "manutenzione straordinaria dell'impianto termico": gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
14. "impianto termico": impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono compresi negli impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw;
15. "manutentore": l'operatore incaricato dal responsabile dell'impianto termico del controllo e della manutenzione degli impianti;
16. "dichiarazione di avvenuta manutenzione": il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati "G" ed "F" al D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., corredato dal relativo contributo economico, trasmesso all'Ente Locale competente;
17. "rapporto di prova": documento sul quale il tecnico deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto termico;
18. "rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
19. "rendimento termico utile di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
20. "ristrutturazione di un impianto termico": insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dell'impianto termico centralizzato;
21. "sostituzione di un generatore di calore": rimozione di un vecchio generatore e installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
22. "disattivazione di un impianto termico": operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti;
23. "bollino verde": attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico di cui al precedente comma 16 applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'Ente Locale competente .

Articolo 3 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici da effettuarsi a cura della Provincia di Barletta – Andria - Trani, anche attraverso organismi pubblici o privati, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Dette attività sono necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio di competenza della Provincia di Barletta – Andria - Trani.

Non sono considerati impianti termici, a specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, prot. n. 206312).

Articolo 4 – Dichiarazioni sugli impianti

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al punto 16 delle "DEFINIZIONI", è resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza provinciale.

In occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione dell'impianto termico, effettuato ai fini della funzionalità o della sicurezza che interessi il sistema di combustione, per cui devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione, il manutentore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato "F" del D.Lgs. 192/05 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW e all'allegato "G" per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

4.1 Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (allegato F) per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, i manutentori degli impianti termici, sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo tecnico e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato "F" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore il "bollino verde".

La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale con timbro e firma dell'operatore e firma del responsabile dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dall'apposito "bollino verde", conforme all'allegato "F" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

4.2 Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico (allegato G) per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, i manutentori degli impianti termici sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo tecnico e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato "G" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore il "bollino verde".

La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale con timbro e firma dell'operatore e firma del responsabile dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dall'apposito "bollino verde", conforme all'allegato "G" del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione è a carico del manutentore che provvederà a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Articolo 5 - Accertamento ed ispezioni sugli impianti termici

1. La Provincia Barletta – Andria - Trani provvede all'esame di tutte le dichiarazioni pervenute e, in caso di difformità, invia un avviso di accertamento, nel quale risultano indicate le non validità e le omissioni, che non consentono di attestare la piena conformità dell'impianto alle norme di legge e alle tecniche di riferimento, nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione.

2. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della dichiarazione risultata non valida o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.

3. La Provincia Barletta – Andria - Trani provvede alle ispezioni annuali degli impianti termici presenti sul territorio di competenza secondo le seguenti modalità:

a) d'ufficio, per gli impianti termici per i quali non sia pervenuta la dichiarazione con le modalità e le temporalità di cui al precedente articolo 4 e per i quali non sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

b) a campione, per gli impianti termici per i quali sia pervenuta la dichiarazione con le modalità e le temporalità di cui al precedente art. 4, dando priorità alle situazioni che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore criticità, con campione predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.

4. Qualora tutte le ispezioni previste dal comma 3 lettera a) del presente articolo non raggiungessero in numero la percentuale annua del 5% della totalità degli impianti presenti sul territorio provinciale, si procederà con le ispezioni di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo sino al raggiungimento di detta percentuale.

5. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o sottoposti a sostituzione del generatore di calore, non sono soggetti ad ispezione nella stagione termica successive alla data della prima accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa all'Ente la scheda identificativa dell'impianto e copia della documentazione tecnica obbligatoria per legge, accompagnata dal rapporto di controllo tecnico, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto, corredato dal "bollino verde".

6. In conformità al principio stabilito dal comma 2, articolo 9 del D.Lgs n. 192/05 e s.m.i. la Provincia di Barletta – Andria - Trani provvede all'effettuazione dei controlli utilizzando le risorse rivenienti dal pagamento del bollino verde.

7. Ogni dichiarazione trasmessa dal manutentore in difetto del "bollino verde" verrà considerata nulla e ricade nella disciplina del comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 - Modalità delle attività di ispezione



Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data, l'orario o la fascia oraria e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell'impianto. Si intende a carico dello stesso la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto.

In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Qualora detta attività di ispezione della Provincia non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, con le modalità di cui al comma 1, e, agli stessi, salvo motivate e documentate giustificazioni, si farà carico di un addebito pari al 50% del costo dell'ispezione sostenuto dall'Ente controllore. Qualora anche il secondo controllo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati, esso verrà reiterato previo ulteriore avviso e, agli stessi, salvo motivate e documentate giustificazioni, si farà carico di un ulteriore addebito pari al 50% del costo dell'ispezione sostenuto dall'Ente controllore.

L'utente può chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data. Se tale richiesta, da effettuare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax, è effettuata entro il 10° giorno che precede il controllo, verrà accolta senza nessun onere per il richiedente. Se tale richiesta è effettuata successivamente ai 10 gg., verrà addebitato al richiedente, salvo motivate e documentate giustificazioni, un onere aggiuntivo pari al 30% del costo dell'ispezione sostenuto dall'Ente controllore.

L'avviso di ispezione dovrà essere recapitato almeno 30 gg. prima della data prevista per il controllo.

L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro due mesi dalla data stabilita nel primo avviso. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di dissenso all'esecuzione dell'ispezione disposta dall'Ente controllore, si procederà a norma di legge.

Articolo 7 - Ispezioni

Il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici. Per l'effettuazione di detti controlli la Provincia di Barletta - Andria - Trani si avvale della figura dell'ispettore di impianti termici.

Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, saranno effettuate da personale tecnico esperto incaricato dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

In caso di affidamento degli accertamenti e delle ispezioni a soggetti terzi si procederà secondo quanto previsto al comma 13 dell'allegato "L" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita "Rapporto di Prova" che dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione.

In particolare l'ispettore accerterà :

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti.
- che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte.
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le ispezioni di Legge.

Effettuerà, inoltre, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, in funzione della potenza dell'impianto in esame.

Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà :

- stato delle coibentazioni
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore
- sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore

Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre :

- Nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW, i risultati delle ispezioni verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003, n. 60, e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore.
- Nel caso di impianti con potenzialità minore a 35 kW, verrà soltanto apposto sul libretto di impianto, conforme al Decreto 17 marzo 2003, n. 60, un timbro e una firma del verificatore a conferma dell'avvenuta verifica con esito della stessa.
- Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'azione ispettiva si esplicherà anche attraverso quanto disposto al comma 17 dell'allegato L al D.lgs 192 e s.m.i..

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Inoltre :

- Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l'ispettore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto dovranno corrispondere la sanzione ai sensi dell'Art. 10, comma 1.
- Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti l'ispezione in corso, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

Articolo 8 - Validità delle dichiarazioni

Ai sensi del comma 15 dell'Allegato "L" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., la dichiarazione di cui all'art. 4.1, relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW, ha validità biennale.

La dichiarazione di cui all'art. 4.2, relativa agli impianti termici con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW, ha, invece, validità quadriennale.

Articolo 9 - Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di costituire il catasto degli impianti la Provincia di Barletta – Andria - Trani può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL.

Al fine di integrare i dati mancanti nelle dichiarazioni inviate ai sensi del precedente Art. 4, la Provincia di Barletta – Andria - Trani richiederà documenti o certificazioni integrative, ove possibile, prima di procedere alla ispezione d'ufficio.

Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.

Articolo 10 - Sanzioni relative alle attività di accertamento e ispezione

1. Agli Utenti che non avranno ottemperato agli obblighi previsti dagli articoli 4, sarà comminata una sanzione il cui importo sarà quantificato dalla Giunta Provinciale, per una somma non inferiore al costo del servizio di ispezione sostenuto dall'Ente controllore e non superiore al triplo del costo del "bollino verde";

2. Ai manutentori che non avranno ottemperato agli obblighi di cui al precedente art. 5, comma 7, sarà comminata una sanzione il cui importo sarà quantificato dalla Giunta Provinciale, per una somma non superiore al doppio del costo del "bollino verde";

3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo responsabile, che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente e a quanto disposto dal precedente art. 5 comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro (art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

4. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 192/2005 e s.m. i. e in caso di difformità riscontrate in sede di accertamento ed ispezione sarà soggetto alle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..

5. La Provincia di Barletta – Andria - Trani può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista al comma 3.

6. La Giunta Provinciale, nell'individuazione dell'entità degli importi relativi alle sanzioni previste dal presente articolo, determina le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

7. I proventi derivanti dalle attività sanzionatorie, al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, sono destinati al finanziamento di iniziative di riqualificazione energetica degli impianti.

Articolo 11 - Consulta provinciale per gli impianti termici

1. E' istituita la Consulta Provinciale per gli impianti termici.
2. La Consulta Provinciale è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori e dei Manutentori che operano nel territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani e da due rappresentanti della Provincia di Barletta – Andria – Trani. E' presieduta dal Dirigente del Settore 12° - Ambiente, Rifiuti, Impianti termici della Provincia o da un suo delegato, che la convoca su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce una volta l'anno.
3. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici, contenendo gli oneri a carico degli utenti. Gli obiettivi specifici sono:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;
 - c) il controllo della equità delle tariffe applicate;
 - d) la semplificazione delle procedure poste a carico degli utenti.
4. Le indicazioni emerse dalla Consulta possono essere recepite dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani e costituire la base per la redazione di protocolli d'intesa tra tutte le parti partecipanti.
5. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

